

Norma previgente	Norma modificata
<p><i>Art. 34 - Ufficio per i procedimenti disciplinari</i></p> <p>1. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari assume la seguente composizione:</p> <p>a) il segretario generale, in qualità di presidente;</p> <p>b) il responsabile del settore, al quale, con il p.e.g., è stata affidata la gestione del personale, o, in sua assenza o impedimento, un altro responsabile a scelta del Presidente dell'ufficio di disciplina;</p> <p>2. L'ufficio di disciplina è competente secondo le indicazioni previste dalla legge, dai CCNQ e dai CCNL.</p>	<p><i>Art. 34 - Ufficio procedimenti disciplinari</i></p> <p><b>1. L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari è composto dal segretario comunale, che lo presiede, e dai Responsabili di servizio pro tempore, con esclusione di quello da cui dipende la persona coinvolta nel procedimento disciplinare o di quello eventualmente coinvolto nel procedimento disciplinare.</b></p> <p>2. L'Ufficio è competente secondo le indicazioni previste dalla legge, dai CCNQ e dai CCNL.</p>
<p><i>Art. 35 - Organizzazione interna dell'ufficio per i procedimenti disciplinari</i></p> <p>1. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari si convoca per iscritto secondo i termini previsti dalla legge e dalla contrattazione nei casi di apertura e trattazione di procedimento disciplinare.</p> <p>2. L'ufficio di disciplina ha natura di collegio perfetto ed eventuali assenze dei componenti non danno luogo a sostituzioni, tranne nel caso in cui dal ritardo nella convocazione dovesse derivare il mancato rispetto dei termini perentori previsti dalla legge e dalla contrattazione in materia.</p>	<p><i>Art. 35 - Organizzazione interna dell'ufficio per i procedimenti disciplinari</i></p> <p>1. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari si convoca per iscritto secondo i termini previsti dalla legge e dalla contrattazione nei casi di apertura e trattazione di procedimento disciplinare.</p> <p><del>2. L'ufficio di disciplina ha natura di collegio perfetto ed eventuali assenze dei componenti non danno luogo a sostituzioni, tranne nel caso in cui dal ritardo nella convocazione dovesse derivare il mancato rispetto dei termini perentori previsti dalla legge e dalla contrattazione in materia.</del></p> <p>2. L'ufficio per i procedimenti disciplinari si intende validamente costituito con la metà più uno dei suoi componenti per attività istruttorie, preparatorie o strumentali e da tutti i suoi componenti. Per le attività deliberative e valutative è necessaria la presenza di tutti i suoi componenti. A tal fine la convocazione della seduta dell'ufficio deve precisare la natura dell'attività prevista.</p> <p>3. Nei casi di assenza, di legittimo impedimento, di astensione o di ricasazione di uno dei componenti partecipano all'ufficio i supplenti, in sostituzione del membro assente. Al fine di garantire l'assenza di conflitto di interessi in capo ai supplenti gli stessi sono individuati, per singolo procedimento, nella prima seduta dell'Ufficio.</p> <p>4. gli atti dell'ufficio sono validi anche se sottoscritti dal solo presidente.</p> <p>5. le funzioni di segreteria e assistenza ai compiti dell'ufficio procedimenti disciplinari sono assegnate all'Ufficio personale</p>